

Presenza di ovicaprimi rinselvaticiti e/o incustoditi nel periodo invernale

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), sentito l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), affronta come ogni anno la problematica relativa alla presenza di singoli esemplari o gruppi di ovicaprimi rinselvaticiti o lasciati incustoditi durante il periodo invernale.

Questo comportamento da parte di alcuni proprietari e responsabili d'alpeggio è chiaramente in contrasto con la legislazione in materia di protezione degli animali (LPAn e OPAn), di epizoozie (LFE e OFE) e di caccia e protezione dei mammiferi e uccelli acquatici (LCP e OCP).

Oltre a non rispettare il benessere animale e la legislazione vigente, questo modo di agire contribuisce notevolmente all'ibridazione della popolazione di stambecchi (*Capra ibex*) sul nostro territorio con conseguente impoverimento della genetica della fauna locale di questa specie protetta.

Le disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti l'alpeggio e il pascolo comunitario regolano esaustivamente gli obblighi ai quali sono tenuti i responsabili dell'alpeggio e dei pascoli comunitari, nonché i detentori degli animali.

Queste disposizioni d'alpeggio prevedono lo scarico di tutti gli animali dagli alpeggi e dai pascoli comunitari alla fine dell'estivazione.

Durante l'alpeggio la sorveglianza degli animali deve essere regolare, soprattutto per gli ovini e i caprini. Ciò ha lo scopo di evitare l'inselvaticimento degli animali e l'impossibilità, in autunno, di una loro riconduzione nell'azienda di provenienza e nei relativi pascoli aziendali.

Inoltre, nelle zone in cui è probabile la comparsa di grandi predatori, la frequenza dei controlli deve essere aumentata e adeguata di conseguenza.

Al di fuori del periodo dell'alpeggio, tutti gli animali devono avere libero accesso a un riparo e ricevere cure e un'alimentazione adeguate. Al detentore è fatto obbligo di controllare gli animali almeno 1 volta al giorno, e nel periodo delle nascite almeno due volte al giorno (Ordinanza sulla protezione degli animali artt. 1-6, Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, artt. 7 e 7a).

Questo obbligo è valido anche durante il vago pascolo, nelle zone e nei periodi in cui è permesso, e dove per vago pascolo si intende l'utilizzo di terreni di altri proprietari durante periodi dell'anno definiti, una volta effettuati gli ultimi raccolti.

A tal proposito osserviamo inoltre che, anche se non di competenza del nostro ufficio, nel periodo invernale è vietato il pascolo nel bosco in base al Regolamento della legge cantonale sulle foreste. Anche l'Ordinanza federale sulle epizoozie, disciplina gli obblighi ai quali sono tenuti i proprietari e detentori di animali. L'articolo 59 per l'appunto recita: "I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani. Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico..."

Questo punto riguarda inoltre la prevenzione e la lotta a malattie, quali ad esempio l'afte epizootica, la malattia della lingua blu, la CAE, la cheratocongiuntivite ovina. Malattie, queste, che in parte

possono avere conseguenze molto gravi per l'economia del nostro territorio ed essere facilmente trasmesse alla fauna selvatica indigena.

Ricordiamo l'obbligo di identificazione univoca degli ovicapri con doppia marca auricolare e di registrazione dei singoli animali nella banca dati sul traffico degli animali (BDTA).

Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra e nel rispetto della legislazione vigente, con l'inizio del periodo di foraggiamento invernale, che inizia il 1 novembre di ogni anno, tutti gli animali ancora vaganti dovranno essere recuperati e stabulati nelle aziende di appartenenza. Logicamente se le condizioni metereologiche lo richiedono gli animali devono essere recuperati e stabulati anche prima di questo termine.

La presenza di animali inselvatichiti o lasciati incustoditi al di fuori dei pascoli aziendali nel periodo invernale non viene più tollerata.

Rendiamo inoltre attenti che tutte le recinzioni amovibili (flexinet) utilizzate sugli alpeggi e sui pascoli comunitari devono essere rimosse e conservate in luoghi inaccessibili agli animali selvatici. Qualora un animale selvatico dovesse morire a causa di recinzioni lasciate inutilizzate, il proprietario e responsabile del terreno potrà essere perseguito per maltrattamento di animali giusta l'articolo 26 LPAn.

In applicazione dell'articolo 5 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, il Municipio attua le misure del caso e segnala all'UVC (dal 1 novembre), l'eventuale presenza di animali rinselvatichiti o di animali non custoditi nel periodo invernale nel comprensorio del proprio Comune procedendo come segue:

A. Animali senza marca auricolare o impossibilità di risalire al detentore

- avviso da esporre all'albo comunale;
- segnalare la problematica all'UVC indicando specie, numero indicativo di animali, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e misure già intraprese dal Comune;
- informare l'UVC sull'esito dell'avviso;
- l'Autorità cantonale procederà ad attuare interventi sostitutivi volti a ripristinare la situazione di conformità, in applicazione alla legislazione e al regolamento sulla caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di protezione degli animali e di epizoozie.

B. Animali identificati o animali senza marca di cui si conosce il detentore

- segnalare la problematica all'UVC indicando il detentore degli animali, specie, numero indicativo, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e le misure intraprese dal Comune;
- l'Autorità cantonale valuterà l'attuazione di interventi sostitutivi volti a ripristinare la situazione di conformità, in applicazione della legislazione e del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di protezione degli animali e di epizoozie (dove possibile recupero degli animali e stabulazione in azienda da parte del proprietario o da persona da lui incaricata entro 7 giorni o intervento sostitutivo da parte dell'Autorità cantonale);
- le spese derivanti saranno poste a carico del proprietario, e se del caso, verrà avviata una procedura contravvenzionale nei suoi confronti, e/o in aggiunta una denuncia formale per abbandono di animali.